

POMPE DI CALORE AD ALTA EFFICIENZA o SISTEMI GEOTERMICI A BASSA ENTALPIA o SCALDACQUA A POMPA DI CALORE

(comma 347, articolo 1, legge 296/2006)



Sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernali con impianti dotati di pompa di calore ad alta efficienza, anche con sistemi geotermici a bassa entalpia

Sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria



Questo vademecum è dedicato agli interventi con data d'inizio dei lavori a partire dal 06/10/2020. Per date antecedenti, si rimanda alla sezione "[Archivio](#)".



Informazioni generali



Requisiti tecnici dell'intervento



Spese ammissibili



Documentazione necessaria



Per informazioni di natura fiscale si rimanda alla pagina:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica-55-2016/cosa-riqualificazione-55-2016>



Informazioni generali

Chi può accedere?

Possono accedere tutti i contribuenti che:

- ✓ sostengono le spese di riqualificazione energetica;
- ✓ possiedono un diritto reale sull'immobile o lo detengono in base a un titolo idoneo¹.

L'articolo 121 del D.L. 34/2020, insieme alle successive disposizioni dell'articolo 2 del D.L. 11/2023 e dell'articolo 1 del D.L. 39/2024, disciplina le opzioni per cessione del credito o "sconto in fattura" in alternativa all'uso diretto della detrazione fiscale².

Per quali immobili?

Gli immobili che, alla data d'inizio dei lavori, siano:

- ✓ **esistenti**, ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi;
- ✓ dotati di **impianto di climatizzazione invernale**, così come definito dalla [faq n. 9D](#).

Entità del beneficio

Periodo di sostenimento delle spese	Aliquota di detrazione IRPEF o IRES	
	Abitazione principale ³	Non abitazione principale
Spese sostenute fino al 31/12/2024	65%	
Spese nel 2025 e nel 2026	50%	36%
Spese nel 2027	36%	30%

Limite massimo di detrazione ammissibile: 30.000 euro per unità immobiliare

Fermi restando i limiti previsti dalla norma agevolativa, **per i soggetti con reddito superiore a 75.000 euro**, si rimanda all'articolo 16-ter del D.P.R. 917/1986 e ss.mm.ii.



Requisiti tecnici dell'intervento

1. L'intervento deve configurarsi come **sostituzione integrale o parziale** del vecchio impianto di climatizzazione invernale e non come nuova installazione (vedere le [faq n. 5D e 6D](#)).
2. La potenza termica complessiva del nuovo generatore installato non può superare per più del 10% la potenza del generatore sostituito, salvo che l'incremento di potenza sia motivato con la verifica dimensionale dell'impianto di riscaldamento eseguita ai sensi della norma UNI 12831. Nel caso di generatore di calore unifamiliare combinato (climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria), è ammessa una potenza nominale fino a 35 kW.
3. **A seconda della data d'inizio dei lavori**, le pompe di calore devono rispettare specifici requisiti tecnici. In particolare:
 - *per interventi iniziati prima del 04/02/2026*: devono garantire un coefficiente di prestazione (COP/GUE) e, qualora l'apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica (EER) maggiore o uguale ai pertinenti valori minimi, fissati nell'allegato F al D.M. 06/08/2020 ("Requisiti tecnici [...]");
 - *per interventi iniziati a partire dal 04/02/2026*: oltre al rispetto dei valori minimi di COP/GUE ed EER ai sensi del D.M. 06/08/2020, devono soddisfare anche le condizioni richieste per SCOP, SEER e SPER in accordo con il D. Lgs. 5/2026. Inoltre, le pompe di calore devono essere conformi ai requisiti di efficienza stagionale (η_s) stabiliti dall'allegato IV al D. Lgs. 199/2021 e ss.mm.ii.
4. Qualora siano installate pompe di calore dotate di variatore di velocità (*inverter*), i pertinenti valori di cui all'allegato F al D.M. 06/08/2020 sono ridotti del 5%.
5. Per impianti di potenza termica utile complessiva superiore a 100 kW, dichiarata dal fornitore nelle condizioni di temperatura di cui all'allegato F al D.M. 06/08/2020, il sistema di distribuzione dev'essere messo a punto ed equilibrato in relazione alle portate.
6. Nel caso di sostituzione di scaldacqua tradizionali con **scaldacqua a pompa di calore** dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, le pompe di calore devono garantire un coefficiente di prestazione $COP > 2,6$ misurato secondo la norma UNI EN 16147.
7. *Per interventi iniziati a partire dal 04/02/2026*, lo scaldacqua deve appartenere alla classe A (o superiore) di efficienza energetica di prodotto.

Inoltre, devono essere rispettate le pertinenti norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica, di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro).



Spese ammissibili

Le spese ammissibili per le quali spetta la detrazione fiscale sono indicate all'articolo 5 del D.M. 06/08/2020 ("Requisiti tecnici [...]") e comprendono:

- **smontaggio e dismissione** dell'impianto di climatizzazione esistente;
- **fornitura e posa in opera** di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche;
- **opere idrauliche e murarie** necessarie per la sostituzione a regola d'arte dell'impianto termico esistente con un impianto a pompa di calore;
- eventuali interventi sulla **rete di distribuzione**, sui sistemi di accumulo, sui sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione;
- **prestazioni professionali** (produzione della documentazione tecnica necessaria, direzione dei lavori ecc.).



Documentazione necessaria

Documentazione da trasmettere all'Enea

Scheda descrittiva dell'intervento, da inviare entro 90 giorni⁴ dalla data di fine dei lavori o di collaudo delle opere, ESCLUSIVAMENTE tramite il Portale <https://bonusfiscali.enea.it/>, adoperando la sezione "Ecobonus" relativa all'anno di conclusione dei lavori.

La "scheda descrittiva" dev'essere redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio albo professionale) nei casi in cui è richiesta l'asseverazione.

Documentazione da conservare a cura del soggetto beneficiario

Di tipo "tecnico":

- **scheda descrittiva dell'intervento** con il codice CPID, firmata dal soggetto beneficiario e dal tecnico abilitato (quest'ultimo nei casi in cui è richiesta l'asseverazione);



Dalla Guida “[Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2026](#)”: L’ENEA attesta di aver ricevuto correttamente la scheda inviando al contribuente interessato una e-mail di conferma che deve essere conservata per fruire della detrazione. Per l’attestazione della corretta trasmissione è sufficiente anche la stampa della “scheda descrittiva” dell’intervento riportante il codice CPID (Codice Personale Identificativo) e la data di trasmissione. Il codice CPID viene assegnato, infatti, quando la trasmissione dei dati è andata a buon fine.

- **schede tecniche** delle pompe di calore installate;
- **dichiarazione di conformità** ai sensi del D.M. 37/08 e **libretto d’impianto**;
- **asseverazione** redatta da un tecnico abilitato ai sensi dell’articolo 8 del D.M. 06/08/2020 che attesti:
 - o la rispondenza ai pertinenti requisiti tecnici richiesti;
 - o la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi.

All’asseverazione dev’essere allegato il **computo metrico**.

Per impianti di potenza nominale al focolare inferiore a 100 kW, l’asseverazione può essere **sostituita** da una **dichiarazione del fornitore** che attesti la rispondenza ai medesimi requisiti. In tal caso **non** è obbligatorio redigere il **computo metrico**, ma occorre comunque che il tecnico abilitato asseveri la congruità delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi, sulla base dei massimali di costo di cui all’allegato I al D.M. 06/08/2020.

Per gli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio⁵ è stata presentata a partire dal 16/04/2022, l’asseverazione sulla congruità delle spese è redatta ai sensi del D.M. 06/08/2020 come modificato dal D.M. 14/02/2022⁶ e alla luce dei [chiarimenti](#) del Ministero della Transizione Ecologica. Si rimanda allo schema dedicato “*Diagramma per la verifica di congruità delle spese in Ecobonus e Bonus Facciate*”⁷ nella sezione “[Archivio](#)”.

Per i casi soggetti alle disposizioni del D.M. 14/02/2022, quando l’asseverazione sui requisiti tecnici può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore, l’asseverazione sulla congruità delle spese **non** è necessaria unicamente **nei seguenti casi**:

- o se si usufruisce direttamente della detrazione fiscale;
- o se si opta per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, qualora l’intervento sia fra quelli già classificati come attività di edilizia libera;
- o se si opta per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, qualora l’importo complessivo delle opere realizzate (inclusando anche eventuali altri interventi agevolati) non ecceda 10.000 euro.

Per i casi soggetti alle disposizioni del D.M. 14/02/2022, quando non è necessaria l’asseverazione sulla congruità delle spese, occorre comunque verificare il rispetto dei costi massimi unitari specifici per tipo d’intervento riportati nell’allegato I al D.M. 06/08/2020, come modificato dal D.M. 14/02/2022, sempre alla luce dei [chiarimenti](#) ministeriali (faq n. 6).

Di tipo “amministrativo”

- Nel caso di interventi sulle parti comuni condominiali:
 - **delibera assembleare** di approvazione dell’esecuzione dei lavori, **tabella millesimale di ripartizione delle spese, dichiarazione dell’amministrazione condominiale** che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condomino;
- se gli interventi sono effettuati dal detentore dell’immobile:
 - **dichiarazione di consenso del proprietario** all’esecuzione dei lavori;
- **fatture** relative alle spese sostenute ovvero documentazione relativa alle spese il cui pagamento non possa essere eseguito con bonifico;
- **ricevute dei bonifici** (bancari o postali dedicati ai sensi della Legge 296/2006) recanti la causale del versamento, con indicazione degli estremi della norma agevolativa, il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione, il numero e la data della fattura e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto destinatario del singolo bonifico. I soggetti non titolari di reddito d’impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale (anche “on line”). I soggetti titolari di reddito d’impresa sono invece esonerati dall’obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.

Note:

¹ Si rimanda alla pagina <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica-55-2016/a-chi-spetta> per approfondimenti sui beneficiari e sulle condizioni di ammissibilità dei conviventi.

¹ Per approfondimenti si rimanda alla Guida dell’Agenzia delle Entrate e ai Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate consultabili al seguente indirizzo:
<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica-55-2016/normativa-e-prassi-2016-cittadini>

³ Per la definizione di “abitazione principale” si rimanda alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8/E del 19/06/2025, pag. 17.

⁴ La scheda descrittiva dell’intervento può essere trasmessa all’ENEA anche oltre il termine di 90 giorni, qualora sussistano le condizioni riportate nella *faq* n. 6E sull’ecobonus <https://www.energiaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/faq-ecobonus.html>

⁵ In caso di edilizia libera, si fa riferimento alla data d’inizio dei lavori, che il beneficiario attesta mediante una dichiarazione sostitutiva d’atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.

⁶ Il D.M. 14/02/2022, fra l’altro, ha sostituito il punto 13 dell’allegato A del D.M. 06/08/2020 (“Requisiti tecnici [...]”) nonché l’allegato I dello stesso decreto.

⁷ Restano ferme le disposizioni di cui all’art. 2 del D.L. 11/2023 e all’art. 1 del D.L. 39/2024.